

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1968

relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità

(68/360/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968<sup>(3)</sup>, ha fissato disposizioni che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; che pertanto occorre adottare, per quanto riguarda la soppressione delle restrizioni ancora esistenti in materia di trasferimento e di soggiorno all'interno della Comunità, provvedimenti conformi ai diritti e alle facoltà riconosciuti da detto regolamento ai cittadini di ciascuno Stato membro che si trasferiscono allo scopo di svolgere un'attività subordinata, nonché ai membri delle loro famiglie;

considerando che la regolamentazione applicabile in materia di soggiorno deve ravvicinare, nella misura del possibile, la situazione dei lavoratori degli altri Stati membri e dei membri delle loro famiglie a quella dei lavoratori nazionali;

considerando che il coordinamento dei provvedimenti speciali applicabili agli stranieri in materia di trasferimento e di soggiorno, giustificati da motivi di ordine

pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, costituisce oggetto della direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964<sup>(4)</sup>, adottata in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei cittadini di detti Stati e dei membri delle loro famiglie ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1612/68.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri riconoscono ai cittadini di cui all'articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio per accedere ad un'attività subordinata e per esercitarla sul territorio di un altro Stato membro. Tale diritto è esercitato dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. I membri della famiglia godono degli stessi diritti di cui beneficia il lavoratore dal quale tali membri dipendono.

2. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano a detti cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d'identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.

<sup>(1)</sup> GU n. 268 del 6. 11. 1967, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. 298 del 7. 12. 1967, pag. 10.

<sup>(3)</sup> Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.

3. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto fra detti Stati. Se il passaporto è l'unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.

4. Gli Stati membri non possono imporre ai cittadini di cui all'articolo 1 alcun visto d'uscita né obbligo equivalente.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri ammettono sul loro territorio le persone di cui all'articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

2. Non può essere imposto alcun visto d'ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Gli Stati membri accordano a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti ad esse necessari.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui all'articolo 1, che siano in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3.

2. Il diritto di soggiorno viene comprovato con il rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE». Tale documento deve contenere la menzione che esso è stato rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 1612/68 e delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva. Il testo di questa menzione figura in allegato alla presente direttiva.

3. Per il rilascio della carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE, gli Stati membri possono esigere soltanto la presentazione dei documenti qui di seguito indicati:

— dal lavoratore:

- a) il documento in forza del quale egli è entrato nel loro territorio;
- b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro;

— dai membri della famiglia:

- c) il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;

d) un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela;

e) nei casi contemplati dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto paese.

4. Ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quello rilasciato al lavoratore da cui dipendono.

#### Articolo 5

L'adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all'immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.

#### Articolo 6

1. La carta di soggiorno:

- a) deve essere valida per tutto il territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata;
- b) deve avere una validità di almeno cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed essere automaticamente rinnovabile.

2. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

3. Quando il lavoratore occupa un impiego di durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante o per conto di un prestatore di servizi, lo Stato membro ospitante gli rilascia un permesso temporaneo di soggiorno, la cui validità può essere limitata alla durata prevista dell'impiego.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), un permesso temporaneo di soggiorno è rilasciato anche al lavoratore stagionale occupato per una durata superiore a 3 mesi. La durata dell'impiego deve essere indicata nei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

*Articolo 7*

1. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato quando lo stato di disoccupazione dipende da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o ad infortunio, oppure quando trattasi di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.

2. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, purché sia valida comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi, qualora il lavoratore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria nello Stato ospitante da più di 12 mesi consecutivi.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio, senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno:

- a) al lavoratore che esercita un'attività subordinata di una durata prevista non superiore a tre mesi. Il documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; tuttavia, la dichiarazione del datore di lavoro non è richiesta per i lavoratori che beneficiano della direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato<sup>(1)</sup>;
- b) al lavoratore che è occupato sul territorio di un altro Stato membro, pur avendo la sua residenza sul territorio di uno degli Stati membri ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. L'autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare a questo lavoratore una carta speciale, valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente;
- c) al lavoratore stagionale, quando sia titolare di un contratto di lavoro vistato dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio egli viene a prestare la sua attività.

2. In tutti i casi indicati nel paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato ospitante possono imporre al lavoratore di segnalare la sua presenza sul territorio.

<sup>(1)</sup> GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 869/64.

*Articolo 9*

1. I documenti di soggiorno di cui alla presente direttiva, concessi ai cittadini di uno Stato membro della CEE, vengono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o contro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti per il rilascio delle carte d'identità ai cittadini.

2. I visti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ed allo articolo 8, paragrafo 1, lettera c), sono apposti gratuitamente.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per ottenere i documenti indicati al paragrafo 1.

*Articolo 10*

Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per ragioni d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

*Articolo 11*

1. La presente direttiva non infirma le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio relative ai lavoratori di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio, né quelle del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni adottate in applicazione dei suddetti trattati.

2. La presente direttiva si applica tuttavia alle categorie di lavoratori di cui al paragrafo 1, nonché ai membri delle loro famiglie, nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dai trattati o dalle disposizioni summenzionati.

*Articolo 12*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di nove mesi a decorrere dalla sua notifica, e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Essi notificano alla Commissione le modifiche apportate alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative intese a semplificare le formalità e le procedure di rilascio dei documenti ancora necessari per l'uscita, l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie.

*Articolo 13*

1. La direttiva del Consiglio del 25 marzo 1964, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità<sup>(1)</sup>, rimane applicabile fino all'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

2. I permessi di soggiorno rilasciati in applicazione della direttiva menzionata al paragrafo 1 e non ancora scaduti al momento dell'attuazione della presente direttiva conservano la loro validità fino alla loro più vicina scadenza.

*Articolo 14*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. SEDATI

*ALLEGATO***Testo della menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2:**

«La presente carta di soggiorno è rilasciata in applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio delle Comunità europee del 15 ottobre 1968 e delle disposizioni prese in esecuzione della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968.

Conformemente al disposto del regolamento di cui sopra, il titolare di questa carta ha il diritto di accedere alle stesse condizioni dei lavoratori .....<sup>(1)</sup> alle attività salariali, nonché di esercitarle nel territorio.....<sup>(1)</sup>.»

(1) Belgi/belga, tedeschi/tedesco, francesi/francese, italiani/italiano, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, secondo il paese che rilascia la carta.

(1) GU n. 62 del 17. 4. 1964, pag. 981/64.